

Ai Sigg.
CLIENTI
LORO SEDI

Reggio Emilia, 23 aprile 2024

LETTERA INFORMATIVA N. 11/2024

FERIE NON GODUTE: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Come ogni anno riepiloghiamo i principali aspetti normativi inerenti all'obbligo contributivo sulle ferie non godute che, in base alle disposizioni INPS (Circolare n. 186/99), per le ferie maturate nel corso dell'anno **2022** e non ancora godute, **ha scadenza il 30 giugno 2024**.

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO

Il momento dell'assoggettamento contributivo relativo alle **ferie maturate e non godute determinate al 31 dicembre di ogni anno**, deve essere individuato applicando i seguenti criteri generali:

- nel caso sussistano previsioni di legge o di contratto collettivo che stabiliscano un termine per la fruizione delle ferie o per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, l'obbligo contributivo va assolto entro la scadenza fissata. I regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali possono tuttavia prevedere la possibilità di procrastinare la fruizione delle ferie oltre il periodo indicato dalla previsione legale o contrattuale. In questi casi l'obbligo contributivo sul compenso per ferie non godute va assolto nel mese di scadenza del differimento;
- nel caso **non** sussistano previsioni legali o contrattuali, regolamenti aziendali o individuali che stabiliscano un termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, l'obbligo contributivo va assolto **entro il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie**;
- qualora, nell'arco temporale dei 18 mesi, intervengano cause legali di sospensione del rapporto di lavoro come, ad esempio, la malattia, la maternità e l'infortunio sul lavoro, il termine per l'assolvimento dell'obbligo contributivo resta sospeso per un periodo di durata pari a quello dell'impedimento e ricomincia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa.

Il 30 giugno 2024, quindi, per le aziende non interessate da CCNL o accordi collettivi che modificano i termini per la fruizione delle ferie, scade il termine per l'assolvimento della contribuzione previdenziale relativa all'indennità sostitutiva delle ferie maturate entro il 31 dicembre 2022 e non ancora godute.

ADEMPIMENTI PREVISTI

Il rispetto del suddetto termine del 30 giugno 2024 comporta, indipendentemente dal godimento delle ferie stesse da parte dei dipendenti e dalla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie entro il 30 giugno,

l'indicazione dei contributi relativi all'indennità sostitutiva nel UNIEMENS INPS relativo al mese di **luglio 2024** ed il relativo pagamento da effettuarsi entro il **20 agosto 2024**.

Si ricorda inoltre che nel caso in cui l'indennità sostitutiva delle ferie venga erogata o le ferie stesse vengano godute successivamente al pagamento dei contributi, occorrerà determinare i contributi dovuti in base alle retribuzioni spettanti ai dipendenti nel momento del godimento delle ferie o del pagamento dell'indennità sostitutiva e versare la differenza contributiva che scaturisce.

**INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE
- MODALITA' PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE -**

INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE

In merito alla possibilità di erogare l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, è utile precisare che l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 pone dei limiti precisi che possono essere sintetizzati come segue:

- con riferimento ad ogni periodo di maturazione delle ferie (12 mesi) è possibile compensare con una indennità sostitutiva i giorni di ferie non goduti eccedenti il periodo minimo di quattro settimane;
- è possibile compensare con una indennità sostitutiva i giorni di ferie residui in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

E' opportuno evidenziare che non sono previste sanzioni in caso di violazioni alle norme suddette.

MODALITA' FRUIZIONE DELLE FERIE

La fruizione delle ferie è disciplinata dal D.Lgs. 213/2004 che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Cod.Civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane; tale periodo, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto:

- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione. Il lavoratore ha diritto di fruire in modo continuativo le 2 settimane, se ne fa richiesta;
- per le restanti 2 settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Entro il 30 giugno 2024, pertanto, salvo diverse disposizioni contrattuali, **i lavoratori dipendenti dovranno aver completato la fruizione delle ferie maturate nel corso dell'anno 2022**.

La violazione delle disposizioni suddette potrà comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro nella generalità dei casi con incremento fino ad massimo di 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni (art. 18 bis, c. 3, D.Lgs. 66/2003).

I datori di lavoro, vista la normativa vigente, dovranno prestare la massima attenzione alla corretta fruizione delle ferie da parte dei propri dipendenti; per semplificare la gestione evitando complesse verifiche e per evitare eventuali sanzioni, è consigliabile la creazione di condizioni organizzative tali da consentire la fruizione di almeno 4 settimane complete di ferie per ogni anno da parte di ogni lavoratore.

Si precisa infine che la disciplina trattata nella presente si riferisce esclusivamente alle ferie e non anche ad altre competenze maturate dai lavoratori dipendenti quali i permessi per riduzione orario di lavoro (R.O.L.) ed i permessi "ex festività".

Nel restare a disposizione per chiarimenti e per approfondimenti di quanto sopra esposto, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Margherita Croci

